SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 novembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Pravastatina Ranbaxy» *(10A13603)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Etinilestradiolo e Gestodene Mylan Generics» *(10A13604)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Brimoftal» *(10A13605)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Pravastatina Pensa» *(10A13606)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Copaxone» *(10A13607)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Clopidogrel Arrow» *(10A13608)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Technemibi» *(10A13609)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Enalapril Mylan Generics» *(10A13610)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Levodopa/Benserazide Teva» *(10A13611)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Paclitaxel Ebewe» *(10A13612)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Pronativ» *(10A13613)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Piperacillina e Tazobactam Ibigen» *(10A13614)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Gestodiol» *(10A13615)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Gestodiol» *(10A13616)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Epirubicina AHCL» *(10A13617)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Alburex» *(10A13618)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Etinilestradiolo e Gestodene Mylan Generics» *(10A13619)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, all'immissione in commercio del medicinale «Ranitidina Actavis» *(10A13620)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Iopamiro» *(10A13621)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Rosaria Bove, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37, art. 1 comma 1;la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea, dalla prof.ssa Maria Rosaria Bove;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana al corrispondente titolo spagnolo di «Licenciada en Filología Inglésa» rilasciata il 5 maggio 2010 dal Ministerio de Educación - Spagna;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81,è esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc» in quanto italiana con formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, la differenza di durata della formazione è compensata dalla documentata esperienza professionale di insegnamento;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che la differenza di durata della formazione professionale posseduta dall'interessata è compensata dall'insieme delle attività svolte:

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: Laurea in «Lingue e Letterature Straniere» conseguita il 12/12/2005 presso l'Università «La Sapienza» di Roma;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) – «Área de la enseñanza del inglés en secondaria» conseguito nell'anno accademico 2008/09 presso la Universitat de Valéncia (Spagna), posseduto dalla prof.ssa Maria Rosaria Bove, cittadina italiana nata a Terracina (LT) il 28 agosto 1980, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di abilitazione e di concorso:

45/A - Lingua Inglese;

46/A - Lingue e civiltà straniere - Inglese.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A13571

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Federica Andreoli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Federica Andreoli;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha una formazione primaria e secondaria italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario «Bachelor of Arts in Modern Languages» rilasciato dall'Università di Westminster il 5 luglio 2000;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Post Graduate Certificate in Education» rilasciato in data 1° agosto 2009 da Institute of Education University of London;

«Qualified Teacher Status n. 0853730» rilasciato in data 6 agosto 2009 dal General Teaching Council for England;

«Induction» conseguito il 13 luglio 2010 presso General Teaching Council for England,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Federica Andreoli, nata a Roma il 3 maggio 1975, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A Seconda lingua straniera (Spagnolo);

46/A Lingue e civiltà straniere (Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A13744

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Castiglione Vincenza Grazia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Castiglione Vincenza Grazia, nata a Detroit (USA) il 30 maggio 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sen dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,

il riconoscimento del titolo professionale di «avvocato» di cui è in possesso «lawyer and counselor at Law», di cui è in possesso, conseguito negli USA, ai fini dell'accesso all'Albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bachelor of Arts», conseguito presso l'«University of Michigan-Dearborn» in data 29 agosto 2002 e del «Juris Doctor», conseguito presso l'«University of Florida» in data 1° agosto 2007;

Considerato che l'istante è iscritta presso la «State of Minnesota in Supreme Court » dal 17 dicembre 2009;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 giugno 2010 nella quale è stato espresso parere favorevole;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella conferenza di cui sopra;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Alla sig.ra Castigliane Vincenza Grazia, nata a Detroit (USA) il 30 maggio 1976, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale; 2) diritto civile; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo; 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato; 10) deontologia e ordinamento forense.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) la prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) la commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A13903

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2010.

Modifica dei PP.DG 19 dicembre 2008, 6 aprile 2009 e 27 aprile 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «Organismo di conciliazione di Firenze».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223, del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PPDG 19 dicembre 2008, 6 aprile 2009 e 27 aprile 2010 con il quale l'associazione «Organismo di conciliazione di Firenze», con sede legale in Firenze, via Cavour n. 57, codice fiscale n. 94123800487 è stata iscritta, dalla data del provvedimento, al n. 37 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Viste le note 29 giugno 2010 prot. m. dg DAG 8 luglio 2010 n. 94426.E, 22 luglio 2010 prot. m. dg DAG 2 agosto 2010, n. 104654.E e 30 settembre 2010 con le quali il dott. Fabrizio Ariani, nato a Firenze il 3 giugno 1947, in qualità di legale rappresentante della associazione «Organismo di conciliazione di Firenze», chiede l'inserimento di trentotto ulteriori nominativi nell'elenco dei conciliatori (in via non esclusiva).

Considerato:

che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione:

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori in via non esclusiva:

avv. Assirelli Gianni, nato a Empoli il 3 gennaio 1963,

avv. Azzaro Salvatore, nato a Alcamo (Trapani) il 9 aprile 1964,

rag. Bencini Valerio, nato a Scandicci (Firenze) il 15 agosto 1960,

dott. Benvenuti Rossana, nata a Firenze il 9 settembre 1958,

avv. Bernagozzi Ilaria, nata a Firenze il 3 aprile 1975,

avv. Bettarini Roberta, nata a Firenze il 9 agosto 1959,

avv. Biagi Mozzoni Luca, nato a Firenze il 20 maggio 1963,

avv. Bruno Francesca, nata a Viterbo il 22 settembre 1973,

dott. Caramella Ariela Lucia, nata a Firenze il 16 luglio 1966,

avv. Casciano Maria Valentina, nata a Brescia il 9 aprile 1974,

avv. Cassigoli Cristina, nata a Firenze il 24 maggio 1963,

avv. Chiarini Elisa, nata a Firenze il 4 febbraio 1975,

dott. Chiarini Enrico, nato a Firenze il 24 dicembre 1964,

avv. Cusimano Michela, nata a Firenze il 23 agosto 1975,

dott. Di Gregorio Iacopo, nato a Firenze il 18 febbraio 1965,

avv. Di Marco Valeria, nata a Palermo il 12 novembre 1951,

avv. Frediani Simone, nato a Firenze il 16 febbraio 1971,

avv. Guerrini Giacomo, nato a Firenze il 12 luglio 1975,

avv. La Torre Gabriella, nata a Messina l'11 dicembre 1961,

avv. Lazzerini Renato, nato a Firenze il 2 ottobre 1943,

avv. Leoni Chiara, nata a Firenze il 5 luglio 1976,

avv. Levani Paola, nata a Firenze il 3 gennaio 1964,

avv. Llorente Josè Olga, nata a Barcellona il 6 agosto 1967,

dott. Lombardo Giuseppe, nato a San Mauro Castelverde (Palermo) il 12 novembre 1951,

avv. Manetti Nicoletta, nata a Firenze il 23 maggio 1960,

dott. Micheli Margherita, nata a Firenze il 15 maggio 1978,

avv. Morelli Luciano, nato a Napoli l'11 marzo 1941,

avv. Novelli Pier Luigi, nato a Firenze il 23 aprile 1946,

avv. Parenti Pier Lorenzo, nato a Firenze il 12 agosto 1973,

avv. Pecchioli Maria Caterina, nata a Firenze il 14 gennaio 1960,

avv. Petralli Andrea, nato a Empoli (Firenze) il 17 settembre 1963,

avv. Piovanelli Piero, nato a Firenze il 2 settembre 1953,

avv. Poggetti, Simonetta nata a Empoli (Firenze) il 31 maggio 1959,

avv. Savini Micaela, nata a Firenze il 9 gennaio 1975,

avv. Sernesi Gabriele nato a Firenze il 24 settembre 1979,

avv. Signorini Simona nato a Firenze il 23 aprile 1973,

dott. Verrucchi Roberto nato a Portoferraio (Livorno) il 30 aprile 1946,

dott. Zuffanelli Alessandra, nata a Firenze il 26 ottobre 1966;

Dispone

la modifica dei PP.DG 19 dicembre 2008, 6 aprile 2009 e 27 aprile 2010 di iscrizione dell'associazione «Organismo di conciliazione di Firenze», con sede legale in Firenze, via Cavour n. 57, codice fiscale n. 94123800487 nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di trentotto ulteriori unità in via non esclusiva:

avv. Assirelli Gianni, nato a Empoli il 3 gennaio 1963, avv. Azzaro Salvatore, nato a Alcamo (Trapani)

il 9 aprile 1964, rag. Bencini Valerio, nato a Scandicci (Firenze) il 15 agosto 1960, dott. Benvenuti Rossana, nata a Firenze il 9 settembre 1958, avv. Bernagozzi Ilaria, nata a Firenze il 3 aprile 1975, avv. Bettarini Roberta, nata a Firenze il 9 agosto 1959, avv. Biagi Mozzoni Luca, nato a Firenze il 20 maggio 1963, avv. Bruno Francesca, nata a Viterbo il 22 settembre 1973, dott. Caramella Ariela Lucia, nata a Firenze il 16 luglio 1966, avv. Casciano Maria Valentina, nata a Brescia il 9 aprile 1974, avv. Cassigoli Cristina, nata a Firenze il 24 maggio 1963, avv. Chiarini Elisa, nata a Firenze il 4 febbraio 1975, dott. Chiarini Enrico, nato a Firenze il 24 dicembre 1964, avv. Cusimano Michela, nata a Firenze il 23 agosto 1975, dott. Di Gregorio Iacopo, nato a Firenze il 18 febbraio 1965, avv. Di Marco Valeria, nata a Palermo il 12 novembre 1951, avv. Frediani Simone, nato a Firenze il 16 febbraio 1971, avv. Guerrini Giacomo, nato a Firenze il 12 luglio 1975, avv. La Torre Gabriella, nata a Messina l'11 dicembre 1961, avv. Lazzerini Renato, nato a Firenze il 2 ottobre 1943, avv. Leoni Chiara, nata a Firenze il 5 luglio 1976, avv. Levani Paola nata a Firenze il 3 gennaio 1964, avv. Llorente Josè Olga, nata a Barcellona il 6 agosto 1967, dott. Lombardo Giuseppe, nato a San Mauro Castelverde (Palermo) il 12 novembre 1951, avv. Manetti Nicoletta, nata a Firenze il 23 maggio 1960, dott. Micheli Margherita, nata a Firenze il 15 maggio 1978, avv. Morelli Luciano, nato a Napoli l'11 marzo 1941, avv. Novelli Pier Luigi, nato a Firenze il 23 aprile 1946, avv. Parenti Pier Lorenzo, nato a Firenze il 12 agosto 1973, avv. Pecchioli Maria Caterina, nata a Firenze il 14 gennaio 1960, avv. Petralli Andrea, nato a Empoli (Firenze) il 17 settembre 1963, avv. Piovanelli Piero, nato a Firenze il 2 settembre 1953, avv. Poggetti Simonetta, nata a Empoli (Firenze) il 31 maggio 1959, avv. Savini Micaela, nata a Firenze il 9 gennaio 1975, avv. Sernesi Gabriele, nato a Firenze il 24 settembre 1979, avv. Signorini Simona, nato a Firenze il 23 aprile 1973, dott. Verrucchi Roberto nato a Portoferraio (Livorno) il 30 aprile 1946, dott. Zuffanelli Alessandra, nata a Firenze il 26 ottobre 1966.

Resta ferma l'iscrizione al n. 37 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13101

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2010.

Modifica dei PP.DG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010 e 7 settembre 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, denominato «Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. di Udine», in Udine.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PPDG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010 e 7 settembre 2010 d'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Udine, con sede legale in Udine via Morpurgo n. 4, codice fiscale n. 00460830300, denominato «Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. Udine»;

Vista l'istanza 30 agosto 2010 prot. m. dg DAG 6 settembre 2010 n. 113792.E, con la quale il dott. Da Pozzo Giovanni, nato a Tolmezzo (Udine) il 28 agosto 1955, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Udine ha chiesto l'inserimento di ulteriori cinque conciliatori (3 in via esclusiva e 2 in via non esclusiva);

Considerato:

che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

con rapporto di lavoro in via esclusiva:

avv. Fabbro Anna, nata a Udine il 3 settembre 1961;

dott. Federicis Fabio, nato a Cormons (Gorizia) il 12 marzo 1978;

avv. Raffa Massimo, nato a Udine il 28 agosto 1961;

con rapporto di lavoro in via non esclusiva:

dott. Malnis Michele, nato a Pordenone il 30 gennaio 1973;

dott. Malnis Silvio, nato a Pordenone il 28 maggio 1979;

Dispone

la modifica dei PPDG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010 e 7 settembre 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Udine, con sede legale in Udine via Morpurgo n. 4, codice fiscale n. 00460830300, denominato «Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. Udine», limitatamente all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori deve intendersi ampliato di cinque ulteriori unità: (n. 3 con rapporto di lavoro in via esclusiva) avv. Fabbro Anna, nata a Udine il 3 settembre 1961, dott. Federicis Fabio, nato a Cormons (Gorizia) il 12 marzo 1978 e avv. Raffa Massimo, nato a Udine il 28 agosto 1961 (n. 2 con rapporto di lavoro in via non esclusiva) dott. Malnis Michele, nato a Pordenone il 30 gennaio 1973 e dott. Malnis Silvio, nato a Pordenone il 28 maggio 1979.

Resta ferma l'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13102

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Espinoza Aranibar Jesica Margarita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 28 maggio 2007, con la quale la sig.ra Espinoza Aranibar Jesica Margarita, nata a Lima (Perù) il 14 agosto 1976, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Título Profesional de Médico Cirujana», conseguito in data 6 giugno 2006 presso la «Universidad Nacional Mayor de San Marcos» di Lima (Perù), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» – e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione dell'8 novembre 2007 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, a seguito della quale la sig.ra Espinoza Aranibar Jesica Margarita è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato «Título Profesional de Médico Cirujana», in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto dirigenziale, emanato, in data 17 novembre 2009, dalla direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il quale il titolo denominato «Título Profesional de Médico Cirujana», conseguito in data 6 giugno 2006 presso l'«Universidad Nacional Mayor de San Marcos» di Lima (Perù), dalla Sig.ra Espinoza Aranibar Jesica Margarita, nata a Lima (Perù) il 14 agosto 1976, è stato riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

Vista la nota in data 3 dicembre 2009, prot. n. 62190, con la quale la Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie - Ufficio VII del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha provveduto a trasmettere alla sig.ra Espinoza Aranibar Jesica Margarita detto decreto, presso il seguente indirizzo: Via della Pietà, 5 – 34125 Trieste;

Vista la nota in data 3 marzo 2010, con la quale l'interessata ha comunicato il mancato recapito di detto decreto all'indirizzo citato;

Vista la denuncia di smarrimento del suindicato provvedimento, resa dalla sig.ra Espinoza Aranibar Jesica Margarita, in data 31 maggio 2010, alla Questura di Trieste - Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico;

Considerato che il decreto in questione non è stato restituito a questa Amministrazione;

Ravvisata, pertanto, la necessità dell'emanazione di un nuovo provvedimento di riconoscimento del titolo di medico-chirurgo, conseguito in Perù dalla sig.ra Espinoza Aranibar Jesica Margarita, ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo da parte della stessa;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale è stato nuovamente istituito il Ministero della salute, scorporandolo dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del 17 novembre 2009, il titolo denominato «Título Profesional de Médico Cirujana», conseguito in data 6 giugno 2006 presso l'«Universidad Nacional Mayor de San Marcos» di Lima (Perù), dalla sig.ra Espinoza Aranibar Jesica Margarita, nata a Lima (Perù) il 14 agosto 1976, cittadina peruviana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

La dr.ssa Espinoza Aranibar Jesica Margarita è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nel'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri – Albo dei medici-chirurghi – che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13099

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sarduy Yanely Alonso, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 23 marzo 2009, con la quale la sig.ra Sarduy Yanely, nata a Cienfuegos (Cuba) il 27 marzo 1975, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Título de Doctora en Medicina», conseguito in data 23 luglio 1997 presso l'«Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara», con sede nella città di Santa Clara (Cuba), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto contO che nella riunione del 14 gennaio 2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 6 e 12 luglio 2010, a seguito della quale la sig.ra Sarduy Yanely è risultata idonea;

Rilevato che, da quanto risulta dalla documentazione agli atti, il titolo oggetto del riconoscimento è stato conseguito, a Cuba, dalla sig.ra Yanely Sarduy Alonso;

Rilevato altresì che, da quanto risulta da altra documentazione agli atti, le generalità dell'interessata risultano essere: Sarduy Yanely;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 luglio 2008, con il quale alla cittadina straniera di origine cubana Yanely Sarduy Alonso, nata a Cienfuegos (Cuba) il 27 marzo 1975, è stata conferita la cittadinanza italiana;

Visto che il medesimo decreto in data 3 luglio 2008 stabilisce che, a seguito del conferimento della cittadinanza italiana alla cittadina Yanely Sarduy Alonso, alla stessa compete, in conformità alla legge italiana, il prenome Yanely ed il cognome paterno Sarduy;

Preso atto che, alla luce di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno in data 3 luglio 2008, le generalità Yanely Sarduy Alonso e Yanely Sarduy sono riferibili alla medesima persona;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato «Título de Doctora en Medicina», in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Título de Doctora en Medicina», conseguito in data 23 luglio 1997 presso l'«Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara», con sede nella città di Santa Clara (Cuba), dalla sig.ra Yanely Sarduy Alonso, nata a Cienfuegos (Cuba) il 27 marzo 1975, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

La dr.ssa Sarduy Yanely è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13100

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Amato Crocifissa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE;

Visto l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Amato Crocifissa, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Medizinisch-technische radiologieassistentin» conseguito presso il «Centro scolastico della Clinica universitaria del Saarland» di Homburg (Germania) scuola riconosciuta legalmente per assistenti medico tecnici, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del 15 luglio 2010;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misura compensativa;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Medizinisch-technische radiologieassistentin» conseguito il giorno 24 agosto 2005 presso la Clinica universitaria del Saarland di Homburg (Germania) scuola riconosciuta legalmente per assistenti medico tecnici con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Medizinisch-technische radiologieassistentin» a partire dal giorno 15 settembre 2005 dalla sig.ra Amato Crocifissa, cittadina italiana, nata a Colonia (Germania) il 2 ottobre 1982 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

Art. 2.

La sig.ra Amato Crocifissa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13097

DECRETO 14 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vlasceanu Andreea Maria Dragut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vlasceanu Andreea Maria, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Ion Cantacuzino» di Arges nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Dragut;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Ion Cantacuzino» di Arges nell'anno 2005, dalla sig.ra Dragut Andreea Maria, nata a Curtea de Arges (Romania) il giorno 1° giugno 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dragut Andreea Maria, coniugata Vlasceanu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13093

DECRETO 14 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilie Petruta Beatrice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ilie Petruta Beatrice, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Prof. Dr. P. Branzei» di Iasi nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Prof. Dr. P. Branzei» di Iasi nell'anno 1999, dalla sig.ra Ilie Petruta Beatrice, nata a Saveni (Romania) il giorno 12 gennaio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ilie Petruta Beatrice è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13094

DECRETO 14 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Licau Emanuel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Licau Emanuel, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist nivel 3 avansat, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale «Carol Davila» di Petrosani nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritento che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist nivel 3 avansat, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale «Carol Davila» di Petrosani nell'anno 2009 dal sig. Licau Emanuel, nato a Petrosani (Romania) il giorno 8 aprile 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Licau Emanuel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13095

DECRETO 14 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Serban Valentina Mazere, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Serban Valentina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Mazere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2008 dalla sig.ra Mazere Valentina, coniugata Serban, nata a Fitionesti (Romania) il giorno 23 gennaio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mazere Valentina, coniugata Serban, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13096

DECRETO 15 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Guimaraes Cristina Virginia Guido, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 16 ottobre 2006, con la quale la sig.ra Guimaraes Cristina Virginia, nata a Montevideo (Uruguay) il 20 dicembre 1974, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Médica Cirujana», rilasciato in data 22 gennaio 2002 dalla «Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" - Sede Regional de Guairá», con sede ad Asunción (Paraguay), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 — recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» — e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 30 settembre 2008 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 luglio 2010, a seguito della quale la sig.ra Guimaraes Cristina Virginia è risultata idonea;

Rilevato che, da quanto risulta dalla documentazione agli atti, il titolo oggetto del riconoscimento è stato conseguito, in Paraguay, dalla sig.ra Cristina Virginia Guimaraes Guido;

Rilevato altresì che, da quanto risulta da altra documentazione agli atti, le generalità dell'interessata risultano essere: Guimaraes Cristina Virginia;

Vista la certificazione rilasciata in data 24 settembre 2010 dal comune di Bisignano (Cosenza), attestante che la cittadina Guimaraes Cristina Virginia, nata a Montevideo (Uruguay) il 20 dicembre 1974 e la cittadina Guimaraes Guido Cristina Virginia, nata a Montevideo (Uruguay) il 20 dicembre 1974, si identificano nella stessa persona fisica, le cui esatte generalità sono: Guimaraes Cristina Virginia, nata a Montevideo (Uruguay) il 20 dicembre 1974;

Preso atto pertanto che, alla luce della certificazione rilasciata in data 24 settembre 2010 dal comune di Bisignano (Cosenza), le generalità Guimaraes Cristina Virginia e Guimaraes Guido Cristina Virginia sono riferibili alla medesima persona;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato «Médica Cirujana», in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Médica Cirujana», rilasciato in data 22 gennaio 2002 dalla «Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" - Sede Regional de Guairá», con sede ad Asunción (Paraguay), alla sig.ra Cristina Virginia Guimaraes Guido, nata a Montevideo (Uruguay) il 20 dicembre 1974, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La dott.ssa Guimaraes Cristina Virginia è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri — Albo dei medici-chirurghi — territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13098

DECRETO 20 ottobre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BROADWAY.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 8, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 18 luglio 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima del 1° luglio 2010 dall'Impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l., con sede legale in Bologna, viale A. Masini, 36, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 194/1995, del prodotto fitosanitario denominato GF-1361, contenente le sostanze attive florasulam, pyroxsulam e l'antidoto agronomico cloquintocet mexyl;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2003, che recepisce la direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002, concernente l'iscrizione della sostanza attiva florasulam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 20 aprile 2007 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva pyroxsulam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 luglio 2010 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla registrazione del prodotto di cui trattasi per un periodo di 3 anni ai sensi dell'art. 8, comma1, del decreto legislativo n. 194/1995;

Vista la nota dell'Ufficio del 20 settembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 6 ottobre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler modificare la denominazione del prodotto in BROADWAY;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre anni l'Impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l., con sede legale in Bologna, viale A. Masini, 36, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BROADWAY con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,25-0,5-1,0-2,0-3,0-5,0-10.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Torre S.r.l. in Torrenieri, Frazione Montalcino (Siena); Diachem S.p.a. - U.P. Sifa in Cravaggio (Bergamo); importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Dow AgroSciences - Midland (USA); Schirm GmbH - Lubeck (D); Exwold Technology Limited - Hartlepool (UK).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13388.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BROADWAY

Erbicida di post-emergenza selettivo per frumento tenero e duro, efficace contro infestanti graminacee e dicotiledoni

GRANULI IDROSOLUBILI (WG)

Composizione di BROADWAY
Pyroxsulam g 68,3
Florasulam g 22,8
Cloquintocet mexyl g 68,3
(antidoto agronomico)
Coformulanti q.b. a g 1000

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano - Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences – Midland (USA)
Schirm GmbH – Lubeck (D)
Exwold Technology Limited – Hartlepool (UK)
TORRE Srl – Torrenieri, Fraz. Montalcino (SI) – Italia
Diachem S.p.A. – U.P. Sifa – Caravaggio (BG) – Italia

Taglie autorizzate: **0, 25 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 5,0 - 10 kg**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione
Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere le piante non bersaglio e gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 m. da vegetazione naturale e dai corpi idrici superficiali. In alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e, comunuque, non superiore al limite massimo di 8 bar.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Cure di sostegno. Trattamento basato sul giudizio del medico in base ai sintomi del paziente. **Consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITÀ D'AZIONE
BROADWAY è un erbicida sistemico selettivo di post-emergenza, assorbito da foglie e radici. L'erbicida viene traslocato rapidamente attraverso il floema e lo xilema nei meristemi delle piante ed agisce come inibitore dell'enzima acetalattato sintasi (ALS). La crescita della pianta è rallentata già dopo poche ore, anche se l'effetto finale richiede qualche settimana.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
BROADWAY è un erbicida sistemico di post emergenza selettivo per frumento tenero e frumento duro, efficace contro specie infestanti monocotiledoni e dicotiledoni.

INFESTANTI CONTROLLATE
Infestanti sensibili: attaccamano (*Galium aparine*), borsapastore (*Capsella bursa-pastoris*), camomilla (*Matricaria chamomilla*), centocchio (*Stellaria media*), coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), forasacco peloso (*Bromus mollis*), gallio coriandolino (*Galium tricornutum*), loglio (*Lolium spp.*), papavero (*Papaver rhoeas*), ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), senape selvatica (*Sinapis arvensis*), veccia dolce (*Vicia sativa*), veronica (*Veronica spp.*), viola dei campi (*Viola arvensis*).
Infestanti mediamente sensibili: avena (*Avena spp.*), correggiola (*Polygonum aviculare*), falsa ortica purpurea (*Lamium purpureum*), forasacco (*Bromus spp.* diverse da *B. mollis*), geranio sbrandellato (*Geranium dissectrum*), scagliola (*Phalaris spp.*).

DOSE D'IMPIEGO: 275 grammi per ettaro

EPOCA D'IMPIEGO
BROADWAY può essere applicato dallo stadio di inizio accestimento al secondo nodo del cereale. In periodi piovosi o di freddo intenso evitare di applicare il prodotto prima della fase di pieno accestimento della coltura.
Per ottenere i migliori risultati si consiglia di intervenire su infestanti ai primi stadi di sviluppo ed in attiva crescita (in particolare per avena e scagliola applicare non oltre la fase di inizio accestimento).
Note: Non applicare il prodotto quando le colture sono sotto stress, causato da freddo, siccità, ristagno, carenze nutrizionali, ecc. In caso di condizioni climatiche avverse, caratterizzate da una forte escursione termica e da basse temperature, potrebbero verificarsi dei temporanei rallentamenti nella crescita della coltura che non pregiudicano la produzione finale.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
E' possibile utilizzare BROADWAY con il bagnante CODACIDE alle dosi indicate in etichetta.
Prima di eseguire l'applicazione assicurarsi che l'attrezzatura sia in buone condizioni, efficiente e sia stata calibrata secondo le indicazioni del costruttore.
Il trattamento è da eseguire utilizzando 100 – 400 litri d'acqua ad ettaro, secondo le attrezzature impiegate, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Il volume inferiore è da utilizzare solo su coltura ancora aperta ed infestanti piccole.
Versare BROADWAY lentamente nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà, con l'agitatore in movimento. Portare a volume il serbatoio ed aggiungere l'eventuale bagnante alla fine, con l'agitatore in movimento. Nel corso del trattamento mantenere in funzione l'agitatore anche durante eventuali soste con irroratrice chiusa. Qualora l'irroratrice sia dotata di premiscelatore, utilizzare il sistema venturi di aspirazione in botte (meglio conosciuto come "aspira-prodotti").
Note: La pioggia caduta dopo un'ora dall'applicazione non compromette l'efficacia del prodotto.

COLTURE IN SUCCESSIONE
In base alle buone pratiche agricole e seguendo la normale rotazione, dopo la raccolta del cereale trattato con BROADWAY, non ci sono particolari limitazioni per le colture in successione.

(Broadway – continua su pag. 2)

(Broadway – continua da pag. 1)

DISTRUZIONE ACCIDENTALE DELLA COLTURA
In caso di distruzione accidentale della coltura per avversità meteorologiche, attacchi parassitari ecc. è possibile seminare mais, sorgo e graminacee dopo sei settimane dall'applicazione, avendo cura di effettuare un'aratura prima della semina.

COMPATIBILITÀ:
Per evitare danni alla coltura, non utilizzare BROADWAY in miscela con:

a) Regolatori di crescita (l'intervallo minimo richiesto è di 7 giorni).

b) Insetticidi fosforganici (l'intervallo minimo richiesto è di 14 giorni).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture NON indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi e floreali in genere. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con le colture agricole, orticole, vivai e giardini, anche sotto forma di deriva portata dal vento.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:

1. Vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura.
2. Riempire un terzo della botte con una soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl d'acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura.
3. Per eliminare ogni residuo d'ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura.
4. Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio.

GESTIONE DELLA RESISTENZA
L'uso ripetuto di prodotti con il medesimo meccanismo d'azione può determinare la selezione di infestanti resistenti. Per prevenire o ritardare tale selezione è raccomandabile utilizzare un programma di diserbo con diversi meccanismi d'azione e di utilizzare gli erbicidi nello stadio ottimale, quando le infestanti sono piccole ed in attiva crescita, evitando le condizioni sfavorevoli (freddo, siccità, ristagno, ecc.). BROADWAY è un inibitore dell'ALS (acetolattato sintasi). Il prodotto non deve essere utilizzato più di una volta per stagione e non deve essere applicato in sequenza ad altri erbicidi aventi lo stesso meccanismo d'azione. E' possibile miscelare BROADWAY con altri prodotti con meccanismo d'azione ALS per allargarne lo spettro d'azione. In presenza di infestanti a ridotta sensibilità raccomandiamo di miscelare o alternare il prodotto con erbicidi a diverso meccanismo d'azione.

Intervallo di sicurezza: non richiesto

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

10A13900

DECRETO 20 ottobre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato FLORAMIX.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 8, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 18 luglio 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima del 1° luglio 2010 dall'Impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l., con sede legale in Bologna, viale A. Masini, 36, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 194/1995, del prodotto fitosanitario denominato GF-1364, contenente le sostanze attive florasulam, pyroxsulam e l'antidoto agronomico cloquintocet mexyl;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2003, che recepisce la direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002, concernente l'iscrizione della sostanza attiva florasulam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 20 aprile 2007 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva pyroxsulam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 luglio 2010 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente all'autorizzazione provvisoria del prodotto di cui trattasi, per un periodo di 3 anni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 194/1995;

Vista la nota dell'Ufficio del 20 settembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 6 ottobre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler modificare la denominazione del prodotto in FLORAMIX;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre anni, l'Impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l., con sede legale in Bologna, viale A. Masini, 36, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FLORAMIX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,265-0,530-1.060.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Torre S.r.l. in Torrenieri, Frazione Montalcino (Siena); Diachem S.p.a. - U.P. Sifa in Cravaggio (Bergamo); importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Dow AgroSciences - Midland (USA); Schirm GmbH - Lubeck (D); Exwold Technology Limited - Hartlepool (UK).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13387.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FLORAMIX

Erbicida di post-emergenza selettivo per frumento tenero e duro, efficace contro infestanti graminacee e dicotiledoni

GRANULI IDROSOLUBILI (WG)

Composizione di FLORAMIX

Pyroxsulam	g 70,8
Florasulam	g 14,2
Cloquintocet mexyl (antidoto agronomico)	g 70,8
Coformulanti	q.b. a g 1000

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano - Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences – Midland (USA)
Schirm GmbH – Lubeck (D)
Exwold Technology Limited – Hartlepool (UK)
TORRE Srl – Torrenieri, Fraz. Montalcino (SI) – Italia
Diachem S.p.A. – U.P. Sifa – Caravaggio (BG) – Italia

Taglie autorizzate: **0,265 - 0,530 – 1,060 kg**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere le piante non bersaglio e gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 m. da vegetazione naturale e dai corpi idrici superficiali. In alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e, comunuque, non superiore al limite massimo di 8 bar.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Cure di sostegno. Trattamento basato sul giudizio del medico in base ai sintomi del paziente.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'AZIONE

FLORAMIX è un erbicida sistemico selettivo di post-emergenza, assorbito da foglie e radici. L'erbicida viene traslocato rapidamente attraverso il floema e lo xilema nei meristemi delle piante ed agisce come inibitore dell'enzima acetolattato sintasi (ALS). La crescita della pianta è rallentata già dopo poche ore, anche se l'effetto finale richiede qualche settimana.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

FLORAMIX è un erbicida sistemico di post-emergenza selettivo per **frumento tenero e frumento duro**, efficace contro specie infestanti monocotiledoni e dicotiledoni.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili: attaccamano (*Galium aparine*), borsapastore (*Capsella bursa-pastoris*), camomilla (*Matricaria chamomilla*), centocchio (*Stellaria media*), coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), forasacco peloso (*Bromus mollis*), gallio coriandolino (*Galium tricornutum*), loglio (*Lolium spp.*), ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), senape selvatica (*Sinapis arvensis*), veccia dolce (*Vicia sativa*), veronica (*Veronica spp.*), viola dei campi (*Viola arvensis*).

Infestanti mediamente sensibili: avena (*Avena spp.*), papavero (*Papaver rhoeas*), correggiola (*Polygonum aviculare*), forasacco (*Bromus spp.* diverse da *B. mollis*), scagliola (*Phalaris spp.*).

DOSE D'IMPIEGO: 265 grammi per ettaro

EPOCA D'IMPIEGO

FLORAMIX può essere applicato dallo stadio di inizio accestimento al secondo nodo del cereale. In periodi piovosi o di freddo intenso evitare di applicare il prodotto prima della fase di pieno accestimento della coltura.
Per ottenere i migliori risultati si consiglia di intervenire su infestanti ai primi stadi di sviluppo ed in attiva crescita (in particolare per avena e scagliola applicare non oltre la fase di inizio accestimento)

Note: Non applicare il prodotto quando le colture sono sotto stress, causato da freddo, siccità, ristagno, carenze nutrizionali, ecc. In caso di condizioni climatiche avverse, caratterizzate da una forte escursione termica e da basse temperature, potrebbero verificarsi dei temporanei rallentamenti nella crescita della coltura che non pregiudicano la produzione finale.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

E' possibile utilizzare FLORAMIX con il bagnante CODACIDE alle dosi indicate in etichetta.

Prima di eseguire l'applicazione assicurarsi che l'attrezzatura sia in buone condizioni, efficiente e sia stata calibrata secondo le indicazioni del costruttore.

Il trattamento è da eseguire utilizzando 100 – 400 litri d'acqua ad ettaro, secondo le attrezzature impiegate, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Il volume inferiore è da utilizzare solo su coltura ancora aperta ed infestanti piccole.

Versare FLORAMIX lentamente nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà, con l'agitatore in movimento. Portare a volume il serbatoio ed aggiungere l'eventuale bagnante alla fine, con l'agitatore in movimento. Nel corso del trattamento mantenere in funzione l'agitatore anche durante eventuali soste con irroratrice chiusa. Qualora l'irroratrice sia dotata di premiscelatore, utilizzare il sistema venturi di aspirazione in botte (meglio conosciuto come "aspira-prodotti").

Note: La pioggia caduta dopo un'ora dall'applicazione non compromette l'efficacia del prodotto.

COLTURE IN SUCCESSIONE

In base alle buone pratiche agricole e seguendo la normale rotazione, dopo la raccolta del cereale trattato con FLORAMIX, non ci sono particolari limitazioni per le colture in successione.

(Floramix – continua su pag. 2)

(Floramix – continua da pag. 1)

DISTRUZIONE ACCIDENTALE DELLA COLTURA
In caso di distruzione accidentale della coltura per avversità meteorologiche, attacchi parassitari ecc. è possibile seminare mais, sorgo e graminacee dopo sei settimane dall'applicazione, avendo cura di effettuare un'aratura prima della semina.

COMPATIBILITÀ:
Per evitare danni alla coltura, non utilizzare FLORAMIX in miscela con:

a) Regolatori di crescita (l'intervallo minimo richiesto è di 7 giorni).
b) Insetticidi fosforganici (l'intervallo minimo richiesto è di 14 giorni).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture NON indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi e floreali in genere. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con le colture agricole, orticole, vivai e giardini, anche sotto forma di deriva portata dal vento.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:

1. Vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura.
2. Riempire un terzo della botte con una soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl d'acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura.
3. Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura.
4. Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio.

GESTIONE DELLA RESISTENZA
L'uso ripetuto di prodotti con il medesimo meccanismo d'azione può determinare la selezione di infestanti resistenti. Per prevenire o ritardare tale selezione è raccomandabile utilizzare un programma di diserbo con diversi meccanismi d'azione e di utilizzare gli erbicidi nello stadio ottimale, quando le infestanti sono piccole ed in attiva crescita, evitando le condizioni sfavorevoli (freddo, siccità, ristagno, ecc.). FLORAMIX è un inibitore dell'ALS (acetolattato sintasi). Il prodotto non deve essere utilizzato più di una volta per stagione e non deve essere applicato in sequenza ad altri erbicidi aventi lo stesso meccanismo d'azione. E' possibile miscelare FLORAMIX con altri prodotti con meccanismo d'azione ALS per allargarne lo spettro d'azione. In presenza di infestanti a ridotta sensibilità raccomandiamo di miscelare o alternare il prodotto con erbicidi a diverso meccanismo d'azione.

Intervallo di sicurezza: non richiesto

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

10A13901

DECRETO 22 ottobre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MACHO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 6 dicembre 2005 dall'Impresa Sipcam S.p.a., con sede legale in Milano, via Carroccio, 8, diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato MACHO contenente le sostanze attive quinoxyfen e zolfo;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2004, che recepisce la direttiva 2004/60/CE della Commissione del 23 aprile 2004, concernente l'iscrizione della sostanza attiva quinoxyfen nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 agosto 2014;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009, che recepisce la direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009, concernente l'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2019;

Visto il parere espresso in data 20 luglio 2009 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 favorevole all'autorizzazione del prodotto in questione per l'impiego su melone, zucchino, carciofo, fragola e non favorevole per l'impiego su vite, melo, pesco e albicocco con richiesta di ulteriore documentazione ai fini di un raffinamento della valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio, con pregiudizio per l'iter di autorizzazione;

Vista l'ulteriore documentazione inviata dall'Impresa medesima con nota del 18 marzo 2010 in relazione all'impiego su vite, melo, pesco e albicocco;

Visto il parere espresso in data 14 luglio 2010 dalla sopra citata Commissione consultiva favorevole all'autorizzazione del prodotto in questione anche per l'impiego su vite, melo, pesco e albicocco fino al 30 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva zolfo in allegato I;

Vista la nota dell'Ufficio in data 20 settembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 1° ottobre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019 l'Impresa Sipcam S.p.a., con sede legale in Milano, via Carroccio, 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MACHO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5-10-25-50-100-250-500 e litri 1-3-5-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Sipcam S.p.a., in Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13055.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

MACHO

Fungicida ad azione preventiva
per il controllo dell'oidio su numerose colture.

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione:
- Quinoxifen puro .... g. 3,6 (= 48 g/litro)
- Zolfo puro .... g. 47 (= 630 g/litro)
- Coformulanti: quanto basta a .... g. 100

IRRITANTE

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371-5961

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Taglie: ml 5-10-25-50-100-250-500
l 1-3-5-10

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali di 5 metri per vite e di 20 metri per melo, pesco e albicocco.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI MEDICHE

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Quinoxifen 3,6%, Zolfo 47%, le quali separatamente, provocano i seguenti **sintomi di intossicazione:**
Quinoxifen: ---
Zolfo: ---
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è una miscela di Quinoxifen e Zolfo. La principale peculiarità del Quinoxifen (specifica molecola antioidica) è di mantenere una prolungata attività preventiva, in quanto la sostanza attiva è in grado di fissarsi e ridistribuirsi sulle cere epicuticolari di grappoli, frutti, tralci o giovani rametti e foglie.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Vite per uva da vino e da tavola: impiegare il prodotto sempre in maniera preventiva, fino all'inizio della fioritura con intervalli di 8-12 giorni alle dosi di 1-1,3 l/ha (100-130 ml/hl), successivamente impiegare il prodotto alla dose di 1,3-1,6 l/ha (130-160 ml/hl) con intervalli di 8-10 giorni. Eseguire al massimo due trattamenti per anno. Si raccomanda di impiegare la dose più alta e l'intervallo più breve nei periodi di maggior incidenza della malattia.
Avvertenza: se alla ripresa vegetativa fossero presenti sintomi di infezioni primarie (germogli a bandiera), effettuare un trattamento con il prodotto in combinazione estemporanea con antioidici ad azione endoterapica o curativa alle dosi riportate in etichetta. Successivamente è possibile continuare i trattamenti seguendo il calendario d'impiego sopra riportato.
Pesco, albicocco: impiegare il prodotto sempre in maniera preventiva con intervalli di 8-12 giorni alle dosi di 1,3-1,6 l/ha (100-120 ml/Hl). Iniziare i trattamenti dalla sfioritura. Eseguire al massimo due trattamenti per anno. Impiegare la dose più alta e l'intervallo più breve nei periodi di maggior incidenza della malattia.
Melo: impiegare il prodotto sempre in maniera preventiva con intervalli di 10-14 giorni alle dosi di 1,3-1,6 l/ha (100-120 ml/Hl). In presenza di sintomi di infezioni primarie alla ripresa vegetativa effettuare trattamenti con fungicidi ad azione curativa e/o endoterapica. Si raccomanda di non intervenire sull'infezione primaria ed impiegare la dose più alta e l'intervallo più breve nei periodi di maggior incidenza della malattia. Eseguire al massimo due trattamenti per anno.
Melone, cocomero (in pieno campo): impiegare il prodotto alla dose di 1-1,3 l/ha (100-130 ml/Hl) iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia continuando ad intervalli di 8-12 giorni. Eseguire al massimo tre trattamenti per anno.
Zucchino (in pieno campo): impiegare il prodotto alla dose di 1-1,3 l/ha (100-130 ml/Hl) iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia continuando ad intervalli di 8-12 giorni. Eseguire al massimo tre trattamenti per anno.
Carciofo (in pieno campo): impiegare il prodotto alla dose di 1-1,5 l/ha (100-150 ml/Hl) iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia proseguendo ad intervalli di 8-10 giorni. Eseguire al massimo tre trattamenti per anno.
Fragola (in pieno campo e serra): impiegare il prodotto alla dose di 1-1,5 l/ha (100-150 ml/Hl) iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia proseguendo ad intervalli di 8-10 giorni. Eseguire al massimo tre trattamenti per anno.

Attenzione: Visto l'elevato numero di cultivar e il veloce rinnovo varietale, effettuare prove preliminari di selettività prima di intervenire su tutta la superficie coltivata. Non applicare su colture che non hanno ancora superato la crisi di post-trapianto o che risultano indebolite da squilibri idrici, termici o nutrizionali. In caso di utilizzo di ridotti volumi di acqua e quindi di concentrazioni non previste in etichetta, effettuare saggi preliminari prima di intervenire su tutta la superficie coltivata.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.

COMPATIBILITÀ: il prodotto è compatibile con i più comuni fungicidi, insetticidi ed acaricidi impiegati sulle colture riportate in etichetta. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina, nutrienti fogliari, olii minerali, captano.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Nel corso del trattamento tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Intervallo di sicurezza: sospendere le applicazioni 28 giorni prima della raccolta dell'uva da vino e da tavola, 14 giorni per melo, pesco, albicocco, 7 giorni per cocomero, melone, 3 giorni per zucchino, fragola e carciofo.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 h.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
22 OTT. 2010

MACHO

Fungicida ad azione preventiva
per il controllo dell'oidio su numerose colture.
SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione:
- Quinoxifen puro . . . . g 3,6 (=48 g/l)
- Zolfo puro . . . . g 47 (=630 g/l)
- Coformulanti: quanto basta a . . . . g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SIPCAM – Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 5-10-25-50-100

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali di 5 metri per vite e di 20 metri per melo, pesco e albicocco.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22 OTT. 2010

10A13902

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Christina Hermann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza dell'8 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Christina Hermann, nata a Vienna (Austria) il giorno 15 agosto 1977, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 19 gennaio 2001 dalla Universität Wien - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Universität Wien - Austria, in data 19 gennaio 2001 alla sig.ra Christina Hermann, nata a Vienna (Austria) il giorno 15 agosto 1977, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Christina Hermann è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13276

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Renate Hofmann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 16 settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Renate Hofmann, nata a San Candido (Bolzano - Italia) il giorno 23 aprile 1977, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplom Tierärztin» rilasciato in data 31 ottobre 2005 dalla Veterinärmedizinische Universität Wien - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplom Tierärztin» rilasciato dalla Veterinärmedizinische Universität Wien - Austria, in data 31 ottobre 2005 alla sig.ra Renate Hofmann, nata a San Candido (Bolzano - Italia) il giorno 23 aprile 1977, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Renate Hofmann è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13277

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chrysoula Liarou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 16/09/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Chrysoula Liarou nata a Atene (Grecia) il giorno 04/10/1976, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ» rilasciato in data 14/05/2010 dalla Prefettura di Achaia - Grecia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di anestesia rianimazione e terapia intensiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ» rilasciato dalla Prefettura di Achaia - Grecia – in data 14/05/2010 alla Sig.ra Chrysoula Liarou, nata a Atene (Grecia) il giorno 04/10/1976, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

Art. 2.

La Sig.ra Chrysoula Liarou già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Cuneo è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13280

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Caroline Rochat, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 30/03/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Caroline Rochat nata a L'Abbaye VD (Svizzera) il giorno 1/5/1962, di cittadinanza svizzera, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplôme de Médecin» rilasciato in data 29/12/1987 dalla Confederazione Svizzera - Dipartimento Federale dell'Interno - Svizzera - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 30/03/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Caroline Rochat ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Spécialiste en Ophtalmologie» rilasciato in data 14/12/1994 dalla Federazione dei Medici Svizzeri - Dipartimento Federale dell'Interno - Confederazione Svizzera - Svizzera - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di «Diplôme de Médecin» rilasciato in data 29/12/1987 dalla Confederazione Svizzera - Dipartimento Federale dell'Interno - Svizzera - alla Sig.ra Caroline Rochat, nata a L'Abbaye VD (Svizzera) il giorno 1/5/1962, di cittadinanza svizzera, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La Sig.ra Caroline Rochat è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Spécialiste en Ophtalmologie» rilasciato dalla Federazione dei Medici Svizzeri - Dipartimento Federale dell'Interno - Confederazione Svizzera - Svizzera - in data 14/12/1994 alla Sig.ra Caroline Rochat, nata a L'Abbaye VD (Svizzera) il giorno 1/5/1962, di cittadinanza svizzera, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

Art. 4.

La Sig.ra Caroline Rochat, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in oftalmologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13281

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Yolanda Moreno Crescencio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 17/09/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Yolanda Moreno Crescencio nata a Rafel Buñol (Spagna) il giorno 18/04/1977, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en odontologia» rilasciato in data 15/02/2002 dalla Universitat de València - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Licenciada en odontologia» rilasciato dalla Universitat de València - Spagna – in data 15/02/2002 alla Sig.ra Yolanda Moreno Crescencio, nata a Rafel Buñol (Spagna) il giorno 18/04/1977, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La Sig.ra Yolanda Moreno Crescencio è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13282

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Martou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20/09/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Maria Martou nata a Kozani (Grecia) il giorno 25/07/1977, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «ΓΕΩΡΓΙΟΥ πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato in data 11/07/2003 dalla Università degli Studi di Tracia - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «ΓΕΩΡΓΙΟΥ πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato dalla Università degli Studi di Tracia - Grecia – in data 11/07/2003 alla Sig.ra Maria Martou, nata a Kozani (Grecia) il giorno 25/07/1977, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La Sig.ra Maria Martou è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13283

DECRETO 29 ottobre 2010.

Variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale «Dolomia», in Cimolais.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Vista la domanda in data 7 ottobre 2010, con la quale la Società Sorgente Valcimoliana S.r.l. con sede in Cimolais (Pordenone), località Pinedo, ha chiesto di poter variare la denominazione della sorgente dell'acqua minerale naturale «Dolomia» in comune di Cimolais (Pordenone), da Valcimoliana 2 in «Valcimoliana»;

Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 2004, n. 3573 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale denominata «Val Cimoliana» che sgorga dalla sorgente «Valcimoliana 2» nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Cimolais (Pordenone), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Visto il decreto dirigenziale 23 luglio 2007, n. 3790 con il quale è stata autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale Val Cimoliana in Dolomia;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale naturale «Dolomia» in comune di Cimolais (Pordenone), da Valcimoliana 2 in «Valcimoliana».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 29 ottobre 2010

Il capo dipartimento: OLEARI

10A13541

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 ottobre 2010.

Ricostituzione delle commissioni speciali del Comitato INPS di Mantova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MANTOVA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» ed in particolare il comma 3, dell'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni relativo ai lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadria, artigiani, ed esercenti attività commerciali, nonché la composizione delle tre speciali commissioni preposte ad assumere le decisioni in merito ai relativi ricorsi;

Visto il decreto 6/2010 in data odierna, con cui si è provveduto alla ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S di Mantova;

Accertata, nel corso del procedimento per la costituzione dell'attuale Comitato I.N.P.S sopra richiamato, la maggior rappresentatività in ambito provinciale delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori autonomi;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni, su richiesta di questa Direzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti della speciale commissione lavoratori autonomi esercenti attività commerciali i signori:

1) Diazzi Mauro designato da Unione del commercio del turismo e dei servizi (Confcommercio);

2) Fin Patrizia, designata da Unione del commercio del turismo e dei servizi (Confcommercio);

3) Bellesia Benito designato da Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (Confesercenti).

La commissione è presieduta dal rappresentante dell'Unione del commercio del turismo e dei servizi - Confcommercio, associazione di categoria risultata essere maggiormente rappresentativa in ambito provinciale considerate l'attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, il numero delle aziende associate e l'entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché le strutture organizzative di cui l'organizzazione si avvale nello svolgimento della sua attività.

Art. 2.

Sono nominati rappresentanti della speciale commissione lavoratori autonomi dell'artigianato i signori:

1) Mortara Claudio, designato da Unione provinciale artigiani (UPA);

2) Soffiati Gianni, designato da Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA);

3) Bonetti Nillo, designato da Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA).

La commissione è presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al Comitato provinciale I.N.P.S di Mantova.

Art. 3.

Sono nominati rappresentanti della speciale commissione lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadri i signori:

1) Andreani Stefano, designato da Federazione provinciale coldiretti;

2) Mainoldi Alberto, designato da Confederazione generale dell'agricoltura (Confagricoltura);

3) Poloni Elisabetta, designata da Confederazione italiana agricoltori (CIA).

La commissione è presieduta dal rappresentante degli agricoltori in seno al Comitato provinciale I.N.P.S di Mantova.

Le nomine effettuate con il presente decreto, hanno medesima durata del Comitato provinciale di cui alle premesse.

Il Direttore provinciale dell'INPS di Mantova è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. della Lombardia entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1070, n. 639, art. 35, quarto comma.

Mantova, 26 ottobre 2010

Il direttore provinciale ad interim: CIGALA

10A13542

DECRETO 26 ottobre 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Mantova. (Decreto n. 6/2010).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e specificatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto del Direttore della Direzione provinciale di Mantova n. 5/2006 del 27 ottobre 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Mantova;

Visto il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e specificatamente l'art. 7 comma 10 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, che dispone la riduzione del numero dei componenti i comitati previsti dagli artt. 42 e 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in misura non inferiore al trenta per cento.

Vista la nota prot. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010, Divisione I del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sui criteri da adottare per operare la suddetta riduzione.

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/1995 del 11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989 contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali INPS di cui alla succitata legge 88/1989;

Viste la note della Camera di Commercio Industria Artigianato di Mantova, della sede Inps di Mantova, con le quali sono stati forniti i dati statistici relativi alle attività economiche - produttive suddivise per classi di addetti nella provincia di Mantova;

Tenuto, altresì, conto ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle Organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende associate e sulla entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché sulle strutture organizzative di cui le organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Esperiti gli accertamenti istruttori previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Preso atto che nella riunione convocata — come previsto dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 — si è dato conto delle richieste di dati inviate dalla Direzione provinciale del lavoro, delle risposte pervenute, si è proceduto ad una prima indicazione circa gli esiti della fase istruttoria e le parti sociali hanno esposto le loro osservazioni;

Considerato che i criteri per la valutazione del grado di rappresentatività sono in concorso fra di loro e sono riferiti alla consistenza numerica dei soggetti rappresentati, alla partecipazione ai fini della formazione e stipula di contratti collettivi di lavoro, alla partecipazione e risoluzione di vertenze di lavoro individuali, plurime e collettive, alla rilevanza degli insediamenti produttivi e alla complessità e diffusione delle strutture organizzative;

Accertato che dalla valutazione comparativa - condotta alla stregua dei suddetti parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività di una associazione sindacale - le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative con riferimento ai settori sopraindicati sono risultate essere, rispetto alle

concorrenti in ambito provinciale: per i datori di lavoro Confcommercio e Confindustria; per i lavoratori autonomi l'Unione Provinciale Artigiani e Coldiretti; per i lavoratori dipendenti CGIL, CISL, UIL e Associazione Dirigenti d'Azienda;

Atteso che i rappresentati dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi devono essere nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni,

Decreta:

È ricostituito il Comitato provinciale INPS di Mantova, così composto:

componenti di diritto:

1. il Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Mantova;

2. il Direttore della Direzione provinciale del tesoro di Mantova;

3. il Direttore della sede provinciale INPS di Mantova;

componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1. Miotto Valeria, designata da CGIL

2. Castagna Antonella, designata da CGIL

3. Buttasi Paolo, designato da CGIL

4. Tosi Luigi, designato da CISL

5. Raimondi Sergio, designato da CISL

6. Tasselli Paolo designato da UIL

7. Mora Mario, designato da Associazione Dirigenti D'Azienda;

componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

1. Contesini Federica, in rappresentanza di Confcommercio;

2. Migliorotti Maurizio, in rappresentanza di Confindustria

componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1. Tosoni Ettore, in rappresentanza di Unione Provinciale Artigiani

2. Cagliari Roberto, in rappresentanza di Coldiretti

Il comitato, così composto, avrà durata di quattro anni, come previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e dell'art. 3 della legge 25 marzo 1999, n. 75, e fatta salva la previsione di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444.

Il Direttore provinciale dell'INPS di Mantova è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. della Lombardia entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 35, quarto comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Mantova, 26 Ottobre 2010

Il direttore ad interim: CIGALA

10A14102

DECRETO 3 novembre 2010.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce ai direttori degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione (ora Direzioni regionali del lavoro) la competenza alla costituzione delle Commissioni provinciali Cassa integrazione guadagni;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687 «recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro» e in particolare l'art. 4 relativo alle competenze della Direzione regionale del lavoro e l'art. 9 relativo alla partecipazione ad organi collegiali;

Visto il proprio decreto n. 18 del 17 ottobre 2006 di ricostituzione della Commissione provinciale Cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Frosinone;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Viste le direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n. 39 del 19 marzo 1997 che estende l'applicazione dell'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70, che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti degli organi, alle commissioni di cui alle leggi n. 164/75 e n. 427/75;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 608 recante «norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» e in particolare l'art. 4 che prevede una riduzione del numero dei membri elencati nella allegata tabella C;

Vista la nota della Divisione III della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale prot. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, secondo la quale, la Commissione di cui alla legge n. 427/75 debba essere così composta:

direttore della sede provinciale I.N.P.S. - Presidente;

un funzionario della Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro (ex Ispettorato provinciale del lavoro);

due rappresentanti dei lavoratori, di cui uno dipendente da industria edile ed uno artigiano edile;

due rappresentanti dei datori di lavoro di cui uno dell'industria e l'altro degli artigiani edili;

Considerato che per la ricostituzione della Commissione di cui alla legge n. 427/75, verranno utilizzati i criteri usati per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di cui alla legge n. 56/87, secondo le direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Dir. gen. per l'impiego Div. I con la nota n. 1/538/AG8/47 del 1° settembre 1987 e l'allegata nota della Direzione generale RR.LL. Div. III prot. n. 13/99/87 RS.LA 75 del 2 giugno 1987 e nota n. 141 28/88/rs/EV 41 del 5 agosto 1988 della Dir. gen. RR.LL. Div. III relative alla rappresentatività;

Tenuto conto dei compiti specifici attribuiti dalla legge alle Commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali sono stati stabiliti di conseguenza ed in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

a) partecipazione effettiva alla formulazione ed alla stipula dei contratti o accordi nazionali di lavoro ed integrativi provinciali ed aziendali;

b) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

c) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, per ogni struttura deve essere indicato: il responsabile della sede e il numero degli eventuali collaboratori, l'orario di apertura settimanale e giornaliero, eventuale canone di affitto corrisposto;

d) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

Ritenuto altresì di verificare il «peso» a livello locale delle organizzazioni sindacali al fine di armonizzare le risultanze di quelle rappresentative sul piano nazionale con le organizzazioni sindacali operanti sul piano locale;

Considerato che sono state interpellate le seguenti OO.SS.:

UNIONE INDUSTRIALE (CONFINDUSTRIA)

FEDERLAZIO

CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO (C.N.A)

UNIONE ARTIGIANI CIOCIARI

UNIONE ARTIGIANI ITALIANI

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

U.G.L. (ex CISNAL);

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella provincia di Frosinone maggiormente rappresentative le seguenti OO.SS.:

Datori di lavoro

UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (CNA)

Lavoratori

C.I.S.L.

C.G.I.L.

U.I.L.

Vista la necessità di procedere alla ricostituzione dell'Organo collegiale;

Viste le designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali interessate: Unione Industriale, Confederazione Nazionale dell'Artigianato, C.I.S.L. - C.G.I.L. - U.I.L. (nota congiunta), D.P.L. di Frosinone e dalla competente sede dell'I.N.P.S.;

Decreta:

È ricostituita presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la Commissione Cassa integrazione guadagni edilizia per la provincia di Frosinone così composta:

presidente - dott. Liguori Bruno (membro effettivo) in rappresentanza della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Frosinone;

dott.ssa Silvestris Daniela (membro supplente) in rappresentanza della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Frosinone;

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO FROSINONE - Servizio ispezione del lavoro:

sig. Roazzi Giuseppe - Ispettore lavoro (membro effettivo);

sig. Morgia Terenzio - Ispettore lavoro (membro supplente);

OO.SS. - Datori di lavoro:

per gli industriali:

sig. Fattoracci Paolo (membro effettivo) UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE;

sig. Manco Girolamo (membro supplente) UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE;

per gli artigiani:

dott. Cortina Giovanni (membro effettivo) CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (C.N.A.);

sig.ra Masi Antonia (membro supplente) CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (C.N.A.);

OO.SS. - Lavoratori:

sig. Fareta Flavio (membro effettivo);

sig. Chiarlitti Domenico (membro effettivo);

sig. Scaccia Fabrizio (membro supplente);

sig. Ferrante Carrante Roberto (membro supplente).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 3 novembre 2010

Il direttore regionale: ESPOSITO

10A13916

DECRETO 3 novembre 2010.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS della provincia di Lecce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCE

Visto il decreto n. 28/2007 del 31 maggio 2007 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Lecce;

Vista la nota prot. n. 556 del 26 ottobre 2010 della CISL di Lecce, con cui si segnala la sostituzione del sig. Giuseppe Aprile, deceduto, con il sig. Annunziato Catalano che ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità;

Decreta:

Il sig. Annunziato Catalano nato a Zollino il 4 dicembre 1943 e residente a Surbo, via C. Pisacane n. 43, è nominato componente del Comitato provinciale INPS in sostituzione del sig. Giuseppe Aprile.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecce, 3 novembre 2010

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

10A13917

DECRETO 4 novembre 2010.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Liguria. (Decreto 55250).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto il decreto interministeriale n. 53245 del 12 luglio 2010, con il quale, in attuazione dell'accordo governativo del 23 marzo 2010, sono state assegnate alla Regione Liguria risorse finanziarie pari ad € 20 milioni per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 06.08.2010, con il quale sono stati attribuiti, ad integrazione delle risorse di cui al precedente accordo del 23 marzo 2010, alla Regione Liguria € 10 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'integrazione delle risorse finanziarie già assegnate con il decreto interministeriale n. 53245 del 12 luglio 2010 per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Liguria;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati alla Regione Liguria ulteriori risorse finanziarie pari a € 10 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere aggiuntivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 10.000.000,00, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:

a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Liguria d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della previdenza sociale e la Regione Liguria sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A13949

DECRETO 8 novembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Tributi Italia S.p.A. (Decreto n. 55251).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16 aprile 2009), Piemonte (22 aprile 2009), Calabria (22 aprile 2009), Puglia (16 aprile 2009), Liguria (29 aprile 2009), Veneto (16 aprile 2009), Emilia Romagna (16 aprile 2009), Marche (23 aprile 2009), Lazio (16 aprile 2009), Abruzzo (17 aprile 2009), Campania (16 aprile 2009), Basilicata (23 aprile 2009), Sicilia (22 aprile 2009) e Sardegna (29 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 9 marzo 2010, relativo alla società Tributi Italia Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (1° aprile 2010), Piemonte (17 marzo 2010), Calabria (1° marzo 2010), Puglia (in accordo), Liguria (in accordo), Veneto (17 marzo 2010), Emilia Romagna (17 marzo 2010), Marche (16 marzo 2010), Lazio (23 marzo 2010), Abruzzo (10 maggio 2010), Campania (25 marzo 2010), Basilicata (19 marzo 2010), Sicilia (16 marzo 2010) e Sardegna (30 marzo 2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Tributi Italia Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la nota n. 4 del 28 luglio 2010 con la quale la società Tributi Italia Spa ha comunicato che il numero di lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ubicati nella Regione Sicilia è di totali n. 71 unità e non 68 lavoratori, come concordato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 9 marzo 2010;

Vista la nota n. 2334 del 29 giugno 2010 con la quale, in sostituzione del precedente assenso del 16 marzo 2010, la Regione Sicilia si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore di un totale di 71 lavoratori dipendenti della società Tributi Italia Spa;

Vista la nota n. 15/16 gennaio 2003 del 2 agosto 2010 con la quale la Direzione generale della Tutela delle Condizioni del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recepito le sopra citate note ad integrazione e modifica del precedente accordo governativo del 9 marzo 2010;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Tributi Italia Spa, in favore di n. 571 lavoratori, per il periodo dal 15 marzo 2010 al 14 marzo 2011;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2010, per il periodo dal 15 marzo 2010 al 14 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 571 lavoratori, della società Tributi Italia Spa, così suddivisi:

Lombardia - 14 lavoratori;

Piemonte - 7 lavoratori;

Calabria - 9 lavoratori;

Puglia - 199 lavoratori;

Liguria - 94 lavoratori;

Veneto - 1 lavoratore;

Emilia Romagna - 5 lavoratori;

Marche - 2 lavoratori;

Lazio - 56 lavoratori;

Abruzzo - 1 lavoratore;

Campania - 53 lavoratori;

Basilicata - 26 lavoratori;

Sicilia - 71 lavoratori;

Sardegna - 33 lavoratori.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

per il periodo dal 15 marzo 2010 al 31 dicembre 2010, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;

per il periodo dall'1 gennaio 2011 al 14 marzo 2011, limitatamente ai lavoratori delle Regioni Calabria, Puglia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Sicilia e Sardegna, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;

per il periodo dall'1 gennaio 2011 al 14 marzo 2011, limitatamente ai lavoratori delle Regioni Lombardia, Piemonte e Campania, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale, così articolato:

per il periodo dal 15 marzo 2010 al 14 marzo 2011 - in favore dei lavoratori delle Regioni Calabria, Puglia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Sicilia e Sardegna;

per il periodo dal 15 marzo 2010 al 31 dicembre 2010 - in favore dei lavoratori delle Regioni Lombardia, Piemonte e Campania.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 10.054.827,45.

Matricola INPS: 3415362792-01

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 10.054.827,45, graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A13948

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 agosto 2010.

Determinazione delle tariffe da porre a carico dei gestori, in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/54/CE del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante l'attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

Visto in particolare l'art. 4 del decreto legislativo n. 264 del 2006 che dispone che, per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale, le funzioni di Autorità amministrativa previste nella direttiva 2004/54/CE sono esercitate da una Commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e nominata con provvedimento del Presidente del medesimo Consiglio Superiore;

Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 462/SGS. in data 30 novembre 2006, di costituzione e nomina della predetta Commissione;

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo n. 264 del 2006 che dispone che la Commissione sì avvale altresì di ingegneri del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, designati dal Capo del Corpo, con competenza specifica nelle materie attinenti all'antincendio, ai piani di evacuazione ed esodo e alle problematiche di difesa civile, che si avvalgono di collaboratori appartenenti all'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno;

Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 264 del 2006 in base al quale dalla attuazione del medesimo decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alla Commissione sono posti a carico dei gestori delle gallerie sulla base del costo effettivo del servizio e secondo tariffe determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 6 della legge 25 gennaio 2006 n. 29 (legge comunitaria 2005) in cui si prevede che le entrate derivanti dalla tariffe sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli mediante riassegnazione;

Vista la nota della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 70139 del 22 maggio 2007, in cui si formulano indicazioni sulla determinazione della tariffa da porre a carico dei gestori;

Vista la nota del Ministero dell'interno n. prot. 48302/25209/128 del 7.10.2009, ove è indicato in euro 369.100,00 il costo complessivo delle unità di personale tecnico del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile necessarie per concorrere all'esercizio delle attribuzioni della Commissione;

Vista la Relazione tecnica illustrativa, datata marzo 2010, redatta dalla Commissione in cui si individuano le risorse occorrenti e il relativo onere per l'assolvimento delle funzioni della Commissione e nella quale si determina in euro 1.905.432,20 il costo di funzionamento annuale della Commissione, tenendo conto dei costi diretti di personale e degli altri costi di funzionamento della struttura, e in cui si riferisce pari a 640 chilometri lo sviluppo lineare complessivo delle gallerie stradali rientranti nell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 264 del 2006;

Ritenuto conseguentemente, che a fronte dei servizi resi dalla Commissione, la tariffa dovuta da ciascun gestore può essere determinata quale entrata certa e continuativa, per due annualità in fase di prima applicazione, suddividendo l'importo complessivo di euro 1.905.432,20 per il numero complessivo dei chilometri di gallerie stradali cui si applica il decreto legislativo n. 264 del 2006 e moltiplicando il risultato, di euro 2.977,24 a chilometro, per il numero complessivo di chilometri di fornice di galleria riferibile a ciascun gestore;

Decreta:

Art. 1.

Tariffe

1. In fase di prima applicazione, per gli anni 2010 e 2011, l'onere relativo ai servizi attribuiti ed espletati dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e derivante dall'attuazione degli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del decreto legislativo medesimo, è stabilito nell'importo globale annuo pari a 1.905.432,20 euro, determinato sulla base dei costi delle singole attività esplicitate nella tabella di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La tariffa a carico dei gestori, per le suddette annualità, rimane conseguentemente determinata in euro 2.977,24 annui per chilometro di fornice di galleria stradale ricadente nel territorio italiano e inserita nella rete stradale transeuropea.

Art. 2.

Modalità di versamento

1. Per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ciascun gestore versa in un'unica soluzione annuale l'importo corrispondente alla tariffa di cui all'art. 1 moltiplicata per il numero di chilometri di fornice di gallerie ricadenti nella rete di propria pertinenza.

2. Per l'anno 2010, il versamento è effettuato entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; per l'anno 2011 il versamento è effettuato entro il termine del 31 gennaio 2011.

3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato – capitolo 3570 – Capo 15, per essere riassegnate con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, per le attività di competenza nella misura rispettivamente dell'80,6% e del 19,4%.

4. Il versamento in c/entrate del Bilancio dello Stato deve essere effettuato presso la Sezione della Tesoreria competente per territorio, anche mediante bollettino di conto corrente postale ad essa intestato, con l'indicazione della causale del versamento e l'indicazione degli estremi delle disposizioni di legge in base alle quali è dovuto il pagamento.

5. Per il periodo intercorrente dalla istituzione della Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 264/2006 a tutto il 31 dicembre 2009, ciascun gestore versa, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le modalità di cui al presente articolo, l'importo pari ad € 578,93, corrispondente all'onere chilometrico annuale relativo ai servizi espletati in attuazione dell'articolo 4, commi 3, 7, 8 e 9, del decreto legislativo n. 264/2006, moltiplicato per tre anni e per il numero di chilometri di fornice di gallerie ricadenti nella rete di propria pertinenza. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato - capitolo 3570 - Capo 15, per essere riassegnate con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze alla pertinente unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. In caso di ritardato pagamento delle tariffe di cui al comma 1 e al comma 5 rispetto alle scadenze stabilite nel presente articolo, il gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alle scadenze previste.

Art. 3.

Trafori internazionali

1. Per le attività relative ai trafori internazionali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 264/2006 non ricomprese nelle competenze della Commissione permanente gallerie, gli oneri a carico dei gestori e le relative tariffe sono determinati con successivo decreto.

Art. 4.

Aggiornamento tariffa

1. Con successivi decreti si provvede all'aggiornamento biennale della tariffa di cui all'art. 1, sulla base di una verifica dei costi effettivi del servizio reso e dell'aggiornamento dell'estensione chilometrica della rete in galleria.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 31 agosto 2010

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
MATTEOLI

Il Ministro dell'interno:
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze:
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 9, foglio n. 336.

ALLEGATO A

Attività		tecnico liv B	tecnico liv C	dirig 2ª fascia	dirig 1ª fascia	Totale costo attività/anno €
Costo orario	€	36,80	43,70	91,84	150,48	
Intero settore Art.4 (commi 3-7-8-9)	N hh/anno	5500	2700	300	150	
	€	***202.400,00***	***117.990,00***	***27.552,00***	***22.572,00***	***370.514,00***
Subtotale Art. 4 (A)						**370.514,00**
Istruttorie Artt. 8 - 9 - 10 -14	N hh/anno	2800	11350	1725	190	
	€	***103.040,00***	***495.995,00***	***158.424,00***	***28.591,20***	***786.050,20***
Spese trasferta						***37.800,00***
Ispezioni Artt. 11 e 12 Min. infrastrutture e trasporti	N hh/anno	2000	5000	200		
	€	***73.600,00***	***218.500,00***	***18.368,00***		***310.468,00***
Spese trasferta per ispezioni artt. 11 e 12 Min. infrastrutture e trasporti	€					***31.500,00***
Ispezioni Artt. 11 e 12 VVF (comprese spese trasferta)	€					***369.100,00***
Subtotale Artt. 8 - 9 -10 -11 -12 - 14	**(B)**					**1.534.918,20**
TOTALE (A+B)	€					**1.905.432,20**

Sintesi previsione costi biennio 2010 - 2011 per 640 km di sviluppo di gallerie

Importo unitario per km/galleria/anno € 2.977,24

Importo unitario per km/galleria/anno per attività art. 4 (anni 2007-2008-2009) € 578,93

10A13702

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 ottobre 2010.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Oltrepò Pavese Pinot Grigio».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della Legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese Pinot Grigio» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 192 PM/ac del 19 ottobre 2010 presentata dal Consorzio di tutela dei vini Oltrepò Pavese relativa all'individuazione della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese Pinot Grigio»;

Vista la nota prot. n. 17672 del 22 ottobre 2010 inoltrata dalla competente Regione Lombardia, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» per la denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese Pinot Grigio»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Considerata la necessità di garantire il sistema di controllo per la denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese Pinot Grigio» nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», con sede in Roma, Via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Oltrepò Pavese Pinot Grigio» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata "Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le di-

chiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'Organismo di Controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. I soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'Organismo di controllo, sotto la propria responsabilità, per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'articolo 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi come indicati nella documentazione presentata.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato fornisce all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla Regione Lombardia gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di Controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 6.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Lombardia.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 7.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A13492

DECRETO 25 ottobre 2010.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 118 septdecies del regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata «Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 192 PM/ac del 19 ottobre 2010 presentata dal Consorzio di tutela dei vini Oltrepò Pavese relativa all'individuazione della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese»;

Vista la nota prot. n.17672 del 22 ottobre 2010 inoltrata dalla competente Regione Lombardia, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» per la denominazione di origine controllata «Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Considerata la necessità di garantire il sistema di controllo per la denominazione di origine controllata «Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese» nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», con sede in Roma, via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» «di cui all'art. 1, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. I soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'organismo di controllo, sotto la propria responsabilità, per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'organismo di controllo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi come indicati nella documentazione presentata.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

1. L'organismo di controllo autorizzato fornisce all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla Regione Lombardia gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'organismo di controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 6.

1. L'organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Lombardia.

2. L'organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 7.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A13493

DECRETO 25 ottobre 2010.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto

ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 192 PM/ac del 19 ottobre 2010 presentata dal Consorzio di tutela dei vini Oltrepò Pavese relativa all'individuazione della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese»;

Vista la nota prot. n. 17672 del 22 ottobre 2010 inoltrata dalla competente Regione Lombardia, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» per la denominazione di origine controllata «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Considerata la necessità di garantire il sistema di controllo per la denominazione di origine controllata «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», con sede in Roma, via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» «di cui all'art. 1, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. I soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'organismo di controllo, sotto la propria responsabilità, per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'organismo di controllo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi come indicati nella documentazione presentata.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

1. L'organismo di controllo autorizzato fornisce all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla Regione Lombardia gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'organismo di controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 6.

1. L'organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Lombardia.

2. L'organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 7.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A13495

DECRETO 11 novembre 2010.

Applicabilità del piano di controllo e del prospetto tariffario approvato, ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2007 con decreto dirigenziale prot. 15395 del 14 luglio 2009, per la DOCG «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, e successive modifiche ed integrazioni, che riconosce la denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» ed approva il relativo disciplinare di produzione;

Visto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 agosto 2010 che riconosce la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» ed approva il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 15395 del 14 luglio 2009 con il quale il Direttore generale della Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità conferiva a Valoritalia società per la certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal re-

golamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» ed approvava il relativo piano dei controlli e prospetto tariffario;

Considerata, tuttavia, la necessità di stabilire una disciplina transitoria che possa garantire, senza soluzione di continuità, un sistema di controllo per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Considerato anche che, nell'ambito della rinnovata procedura di autorizzazione, risulta propedeutico al conferimento dell'autorizzazione alle strutture di controllo il parere del gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il quale, ad oggi, non risulta costituito;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della Legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;

Vista la nota prot. 29790/DB 11.05 del 08 novembre 2010 con la quale la Regione Piemonte ha richiesto il mantenimento del piano dei controlli approvato secondo lo schema di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e dell'emanazione del successivo decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico alle strutture di controllo per lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, per la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» la struttura di controllo autorizzata si avvale del piano dei controlli e del prospetto tariffario precedentemente approvati con decreto dirigenziale prot. 15395 del 14 luglio 2009, per lo svolgimento delle attività di certificazione e controllo svolte nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di certificazione e controllo delle filiere vitivinicole, le modifiche apportate al disciplinare di produzione si intendono acquisite nel relativo piano di controllo approvato.

Art. 2.

Per assicurare le finalità di cui all'art. 1, nonché per garantire la corretta rivendicazione delle produzioni per la campagna vitivinicola in corso, si intendono applicabili le disposizioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal decreto dirigenziale prot. 15395 del 14 luglio 2009.

Per la richiesta del fabbisogno di fascette sostitutive dei contrassegni di Stato sarà rispettata la procedura prevista dal decreto ministeriale 8 febbraio 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A13957

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Società cooperativa edilizia IV ottobre a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione del liquidatore dimissionario in data 5 febbraio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa edilizia IV ottobre a responsabilità limitata, in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale 080406110587) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e l'avv. Cristiana Fargnoli , nata a Roma il 5 febbraio 1975 domiciliata in Roma, via Appia Nuova, n. 591, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministero 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A13494

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2010.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2011 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 2843).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, nonché dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2009 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 4,75%;

Dispone:

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2011 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,75% dei predetti premi.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 11 novembre 2010

Il presidente: GIANNINI

10A14004

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Azitredil»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 2157 del 4 novembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Brunifarma S.r.l. (codice fiscale n. 04874220827), con sede legale e domicilio fiscale in via Maestra La Barbera, 18 - 90017 Santa Flavia (Palermo).

Medicinale: AZITREDIL.

Confezione A.I.C. n. 039213018 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse.

È ora trasferita alla società: Vecchi & C. Piam S.a.p.a. (codice fiscale n. 00244540100), con sede legale e domicilio fiscale in via Padre Semeria, 5 - 16131 Genova.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13876

Rinnovo dell' autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Unitrama»

Estratto determinazione V&A.PC/R/17 del 18 ottobre 2010

Specialità Medicinale: UNITRAMA

Confezioni: 037003011/M - "100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 5 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037003023/M - "100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037003035/M - "100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 15 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037003047/M - "100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037003050/M - "100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037003062/M - "100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037003074/M - "100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 5 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL

037003086/M - "100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL

037003098/M - "100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 15 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL

037003100/M - "100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL

037003112/M - "100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL

037003124/M - "100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL

037003136/M - "200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 5 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037003148/M - "200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037003151/M - "200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 15 COMPRESSE

IN BLISTER PVC/PVDC/AL
037003163/M - "200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
037003175/M - "200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
037003187/M - "200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
037003199/M - "200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 5 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL
037003201/M - "200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL
037003213/M - "200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 15 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL
037003225/M - "200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL
037003237/M - "200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL
037003249/M - "200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL
037003252/M - "100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE
037003264/M - "200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE
037003276/M - "300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL
037003288/M - "300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE
037003290/M - "300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 5 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL
037003302/M - "300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL
037003314/M - "300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 15 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL
037003326/M - "300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL

037003338/M - "300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL
037003340/M - "100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
037003353/M - "100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
037003365/M - "200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
037003377/M - "200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL
037003389/M - "300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL
037003391/M - "300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL

Titolare AIC: AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0272/001-003/R/01

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione

Modifica Apportata: **E' autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.**

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "UNITRAMA", è rinnovata dalla data del rinnovo europeo 02/02/2010.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A13566

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Supratirox»

Estratto determinazione V&A.PC/II/749 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: SUPRATIROX.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Merck Serono S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0284/001-08/II/011.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: Presentazione di un Certificato di Idoneità alla Farmacopea Europea aggiornato: No. R1-CEP 1998-048-Rev 03 per il principio attivo «levothyroxine sodium» da parte del produttore Peptido GmbH).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13698

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Actitob»

Estratto determinazione V&A.PC/II/750 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: ACTITOB.

Confezioni:

A.I.C. n. 036649010 - «300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 16 contenitori monodose;

A.I.C. n. 036649022 - «300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 28 contenitori monodose;

A.I.C. n. 036649034 - «300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 56 contenitori monodose.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0133/001/II/012.

Tipo di modifica: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Soppressione di un parametro di specifica suscettibile di avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito

Modifica apportata: Eliminazione della specifica «impurezza non identificata» RRt 0.27 ≤ 0,3%.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13699

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Normosang»

Estratto determinazione V&A.PC/II/ 751del 25 ottobre 2010

Specialità Medicinale: NORMOSANG.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Orphan Europe Sarl.

Numero procedura Mutuo riconoscimento: FR/H/0140/001/II/016.

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica

Modifica apportata: Sostituzione del sito che effettua il test sui pirogeni del prodotto finito: da Scantox, (Denmark) a Labor L+ S AG (Germany)

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13700

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Wilfactin»

Estratto determinazione V&A.PC/II/748 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: WILFACTIN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: LFB - Laboratoires Francais du fractionament et des biotechnologies.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0274/001/II/018.

Tipo di Modifica: Modifica relativa al processo di produzione del prodotto finito

Modifica apportata: aggiornamento del processo di produzione: aggiunta di un «batch size» alternativo di plasma umano.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13701

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione – di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251- con determinazione del Segretario Generale n. 312 del 19 ottobre 2010.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione ditta	Città
2097 AL	GIOVAL GOLD DI POGGIO ALESSANDRO	VALENZA
2997 AL	G.O.G. OREFICERIA DI GRIGOLETTO ONORIO	BASSIGNANA
3103 AL	ZANNETTI NICOLA	VALENZA
3114 AL	DUE GI DI VERONA GIANFRANCO S.N.C.	VALENZA
3248 AL	DEAMBROGIO MARIO E C. S.N.C.	VALENZA
3298 AL	DEPETRIS TIZIANO	VALENZA
3344 AL	GENESI GIOIELLI S.R.L.	VALENZA
3623 AL	LAVORANTE S.A.S. DI LAVORANTE GIUSEPPE E C.	VALENZA
3731 AL	IERVOLINO GIACINTO	VALENZA
3799 AL	DESIDERI PREZIOSI S.R.L.	ACQUI TERME
3856 AL	WORLD DIAMOND GROUP S.R.L.	VALENZA
3919 AL	MILANO PIERO S.R.L.	S. SALVATORE MONF.TO
3992 AL	NEGRI MARIO	SALE

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione – di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251- con determinazione del Segretario Generale n. 312 del 19 ottobre 2010.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione Ditta	Città	Smarriti
406 AL	GALLONE DI GALLONE MORENO	VALENZA	2
2250 AL	FR.LLI DEMARTINI S.R.L.	VIGNALE MONFERRATO	4
3281 AL	GARAVELLI DI GARAVELLI ANDREA	VALENZA	2
3363 AL	DIADEMA 2 S.R.L.	VALENZA	10
3550 AL	ADAMAS DI FARINA ANTONINO	VALENZA	4
3871 AL	TELEMARKET GIOIELLI S.R.L.	VALENZA	1
3951 AL	MODENA S.A.S. DI LUDOVICA MODENA E C.	VALENZA	3

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria

10A13572

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa DE.AR. Gioielli di Degiorgis Paola Patrizia – Via Camurati, 45 - Valenza, già assegnataria del marchio n. 3997 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione – di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del Segretario Generale n. 233 del 29 giugno 2010.

La sopraelencata impresa non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.

10A13573

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Bonfiglio Angelo Alberto - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3510 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione – di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del Segretario Generale n 169 del 6 maggio 2010.

La Ditta ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.

10A13574

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Due Erre di Russo Raffaele - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3935 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione – di cui all'art. 14 del decreto legislativo

22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del Segretario Generale n 232 del 29 giugno 2010 .

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.

10A13575

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Gioielli Duemila di Giordano Zanon - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3538 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione – di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del Segretario Generale n 170 del 6 maggio 2010 .

La Ditta ha provveduto a restituire n. 28 punzoni in dotazione alla medesima e a dichiararne n. 13 smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.

10A13576

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che:

la ditta Salvatore Arzani S.r.l. - sede in Valenza, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 1922 AL, ha presentato denuncia di smarrimento di n. 1 punzone recante l'impronta del marchio medesimo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.

10A13577

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che:

la ditta Milano Benzi S.r.l. - sede in Valenza, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 621 AL, ha presentato denuncia di smarrimento di n. 9 punzoni recanti l'impronta del marchio medesimo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.

10A13578

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Zaghini Gioielli di Stefano Zaghini e Dario Gallione S.n.c. – Valenza , già assegnataria del marchio n. 3628 AL – ai sensi dell'art. 7 – comma 4 – del D.lgs. n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari – di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251- dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario Generale n . 182 del 13 maggio 2010.

La Ditta ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima

10A13579

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, per il mese di ottobre 2010, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazione percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
2009 Ottobre	135,5	0,2	3,6
Novembre	135,6	0,7	3,3
Dicembre	135,8	1,0	3,0
Media	*135,2*		
2010 Gennaio	136,0	1,3	2,9
Febbraio	136,2	1,3	2,8
Marzo	136,5	1,5	2,5
Aprile	137,0	1,6	2,6
Maggio	137,1	1,5	2,2
Giugno	137,1	1,3	1,7
Luglio	137,6	1,7	1,6
Agosto	137,9	1,5	1,8
Settembre	137,5	1,6	1,7
Ottobre	137,8	1,7	1,9

10A13956

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Comunicato relativo all'avviso per la presentazione di progetti in materia di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile.

L'art. 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il «Fondo per lo sviluppo sostenibile». Tale Fondo ha, tra l'altro, lo scopo di finanziare progetti di educazione ed informazione ambientale.

In linea con quanto sopra indicato e sulla base della direttiva del Ministro dell'ambiente del 16 luglio 2010 prot. GAB-DEC-2010-0000120, il Ministero dell'ambiente invita associazioni, fondazioni ed organizzazioni non governative operanti nel settore della tutela ambientale a presentare progetti in materia di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile rientranti nell'ambito dei seguenti assi prioritari:

Asse I - Qualità dell'aria ed energia pulita

Asse II - Valorizzazione della biodiversità

Asse III - Raccolta differenziata dei rifiuti e lotta alle ecomafie

Le risorse nazionali, messe adisposizione per la realizzazione dei progetti selezionati, ammontano a complessivi € 1.500.000.

I soggetti proponenti o beneficiari possono essere: le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986; le cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381); gli enti di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383); le fondazioni, gli enti morali e le associazioni culturali il cui statuto o atto costitutivo preveda tra le finalità istituzionali la tutela dell'ambiente, l'educazione ambientale o specifiche di tali finalità; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Le proposte progettuali dovranno essere inviate entro il 17 dicembre 2010 secondo le modalità indicate nell'avviso reperibile, unitamente ai modelli per la presentazione delle proposte, sul sito www.minambiente.it, sezione «Bandi».

10A13918

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 15/2009 adottata al Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 27 febbraio 2009.

Con ministeriale n. 24/VI/0020981/MA004.A012/MED-L-69 del 28 ottobre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 15/2009 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 27 febbraio 2009, concernente modifiche alla disciplina regolamentare del riscatto di allineamento presso il fondo di previdenza generale, il fondo dei medici di medicina generale ed il fondo degli specialisti ambulatoriali.

10A13955

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Centro Elettronico Verifiche Impianti S.r.l., in Arezzo.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 15 ottobre 2010:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 23 febbraio 2010 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

Centro Elettronico Verifiche Impianti S.r.l., con sede legale in via XXV Aprile, 34 - 52100 Arezzo

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A13703

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società «Italian World Youth Bank Education Centre of Gorizia Società cooperativa», in Gorizia

Con deliberazione n. 2196 dell'8 novembre 2010 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-septiedecies c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Italian World Youth Bank Education Centre of Gorizia Società Cooperativa», con sede in Gorizia, costituita in data 26 luglio 2004 per rogito notaio dott. Enrico Messina di Gorizia.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina, motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A13958

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-273) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.